

Ufficio Studi CODAU

Analisi sintetica del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), convertito nella legge del 4 aprile 2012 n.35 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 6/4/2012.

Ancora una volta ci si trova di fronte ad un testo molto complesso che contiene norme su svariati campi che producono modifiche normative a leggi vigenti e che quindi richiedono un approfondimento specifico. Con riferimento alle norme che modificano la legge 240/2010 (art.49, 54 e 55) è stato predisposto, infatti, un approfondimento specifico oltre ad alcune slide che riepilogano gli articoli modificati. Inoltre è riportato un sintetico commento di alcune disposizioni di particolare interesse per il sistema pubblico che hanno impatto anche sulle università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare i successivi interventi che saranno effettuati per l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento.

SOMMARIO

Art. 1_____ Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

Art.4 _____ Semplificazioni in materia di documentazione

Articolo 6 - ter Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche

Art.8 _____ Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive

Art. 15_____ Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

Art. 16 ___ Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Art. 17 ___Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

Art.18___ Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

Art. 20 ___ Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 30___ Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

Art. 31___ Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

Art.32 ___ Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

Art. 33___ Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca

Art. 45 ___ Semplificazioni in materia di dati personali

Art. 47 ___ Agenda digitale italiana

Art.47 quater Indice degli indirizzi delle Pubbliche amministrazioni

Art. 47 quinquies Organizzazione e finalità dei servizi in rete

Art.48 ___ Procedure di iscrizione alle Università

Articolo 1 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

L'articolo in esame modifica il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, attribuendo una connotazione negativa al silenzio dell'Amministrazione nei confronti di una richiesta di accesso. Ai sensi di questo articolo, infatti, la mancata o anche solo tardiva emanazione del provvedimento

- deve essere valutata i fini della performance individuale
- dà luogo a responsabilità disciplinare
- dà luogo a responsabilità amministrativo contabile; infatti le sentenze passate in giudicato che accolgano un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti.

E' anche previsto che in ogni amministrazione sia individuato nell'ambito delle figure apicali, un soggetto con poteri sostitutivi del dirigente in caso di inerzia. Qualora l'amministrazione non provveda a tale nomina, il potere sostitutivo si intende attribuito al dirigente generale, nel caso delle Università quindi al Direttore amministrativo/Direttore generale.

Il comma 9 quinquies prevede addirittura che, su istanza della parte che ha formulato la richiesta di accesso, nei provvedimenti rilasciati in ritardo venga indicato il termine previsto per legge e quello di effettivo rilascio del provvedimento.

E' quindi evidente che l'intento del legislatore è di limitare il ricorso al silenzio rigetto da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Articolo 6 – ter Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche

Nell'ambito del processo di informatizzazione e quindi di semplificazione, questo articolo modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche.

Da ora in poi le Pubbliche amministrazioni sono tenute a

- pubblicare sul sito istituzionale e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
- specificare dati e codici da inserire obbligatoriamente nella causale di versamento

Si ricorda che l'articolo 5 del CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005), riguardante l'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, è ricompreso tra le disposizioni della sezione II del capo I, relativa ai diritti dei cittadini e delle imprese. In generale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comma1). La norma in commento sembrerebbe diretta a perseguire un effetto di semplificazione strettamente connesso al noto concetto di e-payment (pagamento elettronico) inteso come qualunque transazione finanziaria eseguita in via elettronica o digitale che comporti il trasferimento di moneta tra due o più parti. In questa accezione, qualsiasi pagamento che non sia effettuato con modalità cartacea è considerato una transazione di e-payment.

Art.8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive

L'art. 8, al comma 1 prevede l'obbligo di invio esclusivo in via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012.

A tal fine, si seguono le modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale). L'art.8 anche se non è direttamente applicabile alle Università può rappresentare una norma di principio adottabile anche dagli Atenei dal momento che individua, in particolare, le condizioni di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, le quali appunto si ritengono valide:

- se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

· ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi specifici strumenti, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

· ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con specifiche regole tecniche, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Lo stesso articolo prevede poi la possibilità, mediante apposito decreto interministeriale, di individuare i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. E' inoltre disposta la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Una parte della norma interessante è quella in cui si prevede che le domande inviate in via telematica debbano essere comprensive dei relativi allegati e copia di un documento d'identità valido. A fini dell'ammissione al concorso, la norma impone l'invio di tutti i files tramite posta elettronica (domanda, allegati alla domanda, documento di identità, ecc.). Si potrebbe pensare che la norma dettata ovviamente per le amministrazioni centrali dello stato possa servire da cornice per un'applicazione anche alle Università con riferimento a specifiche procedure di selezione. E' chiaro in questa prospettiva che sarà la regolamentazione specifica a definire gli ambiti di applicazione.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Più specificamente, si sostituisce interamente il comma 3 del richiamato articolo 38. Tale comma prevedeva che, nei casi in cui non fosse intervenuta una disciplina di livello comunitario, si provvedesse all'equiparazione dei titoli di studio e professionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabiliva altresì l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio utili ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Il nuovo testo del comma 3 prevede che alla richiamata equiparazione, sempre nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, debba provvedere la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio utili ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Si segnala che il testo non appare chiaro laddove non specifica con quale tipologia di regolamento sia realizzata l'equivalenza in questione.

Il comma 4 interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Si ricorda che la legge professionale (R.D.L. n. 1578 del 1933¹) affida la gestione degli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati a una commissione centrale, istituita presso il Ministero

¹ R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Si ricorda che per quanto riguarda l'esame per l'accesso alla professione, la legge professionale è stata modificata dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 18 luglio 2003, n. 180.

della giustizia, composta da 5 membri titolari e 5 supplenti (2 + 2 scelti tra avvocati iscritti all'Albo da almeno 12 anni; 2 + 2 tra magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello; 1 + 1 tra professori ordinari o associati in materie giuridiche presso sedi universitarie italiane o presso istituti superiori). Compito della Commissione è definire i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, dandone comunicazione alle sottocommissioni. Lo stesso provvedimento ha, infatti, previsto sotto commissioni presso le singole corti d'appello, con composizione identica alla Commissione centrale. Il presidente e il vicepresidente della commissione e di ogni sottocommissione sono nominati dal Ministro, che li sceglie tra i componenti avvocati. Ad ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a 300; in caso di numero superiore, un decreto del Ministro della giustizia nominerà ulteriori sottocommissioni.

Il decreto-legge modifica l'art. 22 della legge professionale intervenendo sia sulla commissione centrale che sulle sottocommissioni, consentendo che ne facciano parte non solo professori ordinari e associati in materie giuridiche, ma anche ricercatori. Per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si sottolinea l'esigenza di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010 che ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 24 e art. 29, comma 1). I ricercatori in base al precedente ordinamento continuano ovviamente ad operare, fino ad "esaurimento".

Art. 15 Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

L'articolo 15 apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del D.Lgs. 151/2011² in tema di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012. Al comma 2 dell'articolo 17, che disciplina l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, si trasferisce dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anticipato a due mesi dalla data presunta del parto nei casi di lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli (lettera a). Inoltre, l'intervento degli organismi citati si svolge secondo le previsioni dei successivi commi 3 e 4 dell'articolo 17.

Al comma 2 dell'articolo 17 del citato Decreto n. 151 si prevedeva che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sulla base di accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del SSN, potesse disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino a due mesi dalla data presunta del parto, o per uno o più periodi, fino al raggiungimento dei periodi di astensione obbligatoria, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni non pregiudizievoli per il suo stato (lettera c).

² D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 .

Con la modifica di cui al comma 3 si trasferisce dal Servizio Ispettivo del ministero del lavoro alla ASL, in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, il potere di disporre l'astensione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose (lettera b).

Al comma 4 si trasferisce dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro alla Direzione territoriale del lavoro l'accertamento delle condizioni che danno luogo all'astensione (lett.c), sulla cui procedura vi è una modifica formale ("emerge" in luogo di "constati").

Art. 16 Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Il comma 5 dell'art.16 dispone alcune modifiche all'articolo 38, comma 3, del D.L.78/2010³. L'articolo 38 del D.L. 78/2010 dispone sui controlli riguardanti le prestazioni sociali agevolate - comprese quelle sul diritto allo studio universitario - erogate ai cittadini richiedenti, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁴ e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica⁵, per valutare la situazione economica del richiedente, al fine di ottenere, dietro presentazione della suddetta dichiarazione sostitutiva unica, determinate prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie agevolate - a livello nazionale e locale - con l'esclusione di determinate prestazioni di natura previdenziale e assistenziale.

Per le agevolazioni riguardanti il diritto allo studio universitario, l'indicatore economico (ISEE) utilizzato è stato definito con il D.P.C.M. 9 aprile 2001⁶. In particolare, il comma 3, oggetto della disposizione in commento, prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, irrogata dall'INPS, in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica. Resta ferma la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, per cui l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti erogatori la prestazione non dovuta.

Inoltre, con la modifica del quarto periodo del comma 3, si prevede che nelle discordanze tra reddito dichiarato ai fini fiscali e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 109/1998, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, si tenga conto anche delle altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria (lettera c).

Infine, è introdotta un'ulteriore disposizione (lettera d) per cui in caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tale comunicazione, l'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione.

³ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*

⁴ L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR) e da una componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l'uso di una scala di equivalenza (SE).

⁵ Di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130". In particolare, la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è il modello di autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate, sottoposte alla prova dei mezzi tramite ISEE. E' "unica" in quanto vale per tutti i componenti il nucleo familiare e può essere usata da ciascuno di questi per la richiesta di prestazioni sociali nel corso della sua validità, pari ad un anno dalla sottoscrizione.

⁶ D.P.C.M. 9 aprile 2001, "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390".

Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo⁷.

Il comma 8 prevede alcune modifiche alla legge 30 dicembre 1991, n. 412⁸. All'articolo 16, comma 6, si introducono alcune disposizioni nelle quali si prevede, anzitutto, che le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del comma 6 sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del D.L. 78/2010.

Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La norma introdotta precisa che agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale (lettera b).

Nello specifico si ricorda che l'articolo 16, comma 6 della L. 412/1991 prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria siano tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 241/1990. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

L'articolo 38, comma 5, del D.L. 78/2010, al fine di estendere e potenziare i servizi telematici, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possano definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per le seguenti finalità:

- 1) presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie;*
- 2) esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;*
- 3) richiesta di attestazioni e certificazioni.*

I suddetti enti ed amministrazioni definiscono l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.

⁷ Che fanno riferimento al limite dei 5.000 euro

⁸ Legge 30 dicembre 1991 n. 412, recante Disposizioni in materia di finanza pubblica

In particolare, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti.

Essa assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile⁹, in ordine alla computabilità della data della scrittura riguardo a terzi.

Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari. Il comma 1 precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, come precisato dal successivo comma 4-quater, la comunicazione obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L.28 novembre 1996, n. 608¹⁰ assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abilita allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286¹¹. Tale articolo ha disposto che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato extra Unione europea o apolide, debba contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; nonché l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le richiamate dichiarazioni.

Infine, il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo specifiche modalità. Interessante anche per gli impatti che può avere la norma nella vita quotidiana, è il comma 4-bis che modifica la disposizione di cui all'art. 3, co. 2, del D.P.R. 445/2000¹², che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del testo unico, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter interviene sulla disposizione speciale, prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (D.lgs. 394/1999) che, all'articolo 2, co. 1, riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Con l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 1, viene pertanto soppresso il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore. Le due disposizioni sopra ricordate decorreranno dal 1 gennaio 2013.

⁹ Ai sensi della citata norma, la data della scrittura privata di cui non sia autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

¹⁰ "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".

¹¹ "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

¹² D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Il comma 4-quinquies rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. In particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda:

- i certificati del casellario giudiziale italiano;
- le iscrizioni concernenti i procedimenti penali in corso sul territorio nazionale;
- i dati anagrafici e di stato civile;
- le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido;
- le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Si ricorda che l'art. 43 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, L. 183/2011¹³, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Tali disposizioni si applicano, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo TU, ai cittadini italiani e dell'Unione europea, oltre che alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. Pertanto, alla luce della normativa vigente e del contesto della disposizione in esame, nonché della rubrica dell'articolo 17 (che fa riferimento alla documentazione in materia di immigrazione), sembrerebbe che il comma 4-quinquies si riferisca alla individuazione di modalità specifiche per quanto concerne l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative allo straniero. Il termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui sopra è di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2012.

Art.18 Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

L'art. 18 reca alcune semplificazioni relative a specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio. Si ricorda a questo proposito il comma 1-bis, che aggiunge all'articolo 9-bis del D.L. 510/1996, il comma 2-ter nel quale si prevede che, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione al Servizio competente in caso di instaurazione del rapporto di lavoro (di cui al comma 2) è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Il comma 2 interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368¹⁴, in materia di lavoro a tempo determinato, prevedendo che la comunicazione dell'avvenuta assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro (e non entro 5 giorni, come in precedenza previsto).

Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

L'articolo in esame contiene una serie di novelle al D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione. In particolare attraverso l'introduzione

¹³ L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

¹⁴ Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

dell'art. 6-bis nel D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice), dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice avvenga attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Nella BDNCP dovranno confluire i dati previsti dall'art. 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del citato Codice (comma 1 dell'art. 6-bis).

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea come dall'istituzione della BDNCP deriverà una riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare di appalto con un conseguente risparmio stimato per le PMI in circa 140 milioni di euro l'anno.

Si precisa che la stessa AVCP, nella segnalazione n. 1 del 2012¹⁵, "Misure per la riduzione dei costi amministrativi negli appalti pubblici", propone alcune modifiche alla legislazione sui contratti pubblici, tra le quali la necessità di una rapida attivazione della BDNCP quale misura volta a ridurre gli oneri amministrativi ed i costi a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese. E' necessario, rileva l'Autorità, far sì che la BDNCP "diventi il punto di raccordo delle banche dati delle amministrazioni certificanti attraverso un sistema di cooperazione applicativa: l'utilizzo della BDNCP dovrebbe permettere di centralizzare il processo di controllo dei requisiti, consentendo, a regime, una verifica in tempo reale delle informazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico, mediante accesso ad un unico sistema e secondo modalità che consentano di tracciare le verifiche effettuate. Per raggiungere tale scopo, è necessario stabilire ex lege un obbligo, a carico delle amministrazioni e degli enti certificanti, di cooperare con l'Autorità, mettendo a disposizione i dati in proprio possesso attraverso sistemi di cooperazione applicativa". Il sistema sarebbe, quindi, preordinato al raggiungimento di un'effettiva semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici, con rilevanti vantaggi per tutti gli attori del sistema:

- gli operatori economici vedrebbero attenuato il pericolo di incorrere in false dichiarazioni, che purtroppo caratterizzano non poco il sistema, producendo rischi di sospensione dal mercato;
- le stazioni appaltanti sarebbero supportate nella verifica dei requisiti, usufruendo di un unico sistema in cui reperire la documentazione necessaria e garantendo un risparmio di tempi e costi, nonché la certezza dei controlli;
- le amministrazioni certificanti usufruirebbero di un unico interlocutore (AVCP) per la raccolta della documentazione".

Lo sviluppo delle potenzialità della BDNCP, infatti, sia in termini di riduzione dei costi (sostituzione della documentazione da cartacea a digitale, assenza di costi legati all'autenticazione dei documenti, riduzione del contenzioso, ecc.) che di accelerazione e

¹⁵ <http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=4890>

maggiore trasparenza del processo di gara, rappresenta, per la generalità delle imprese, un valore reale, poiché consentirebbe di adempiere, una sola volta, agli oneri informativi relativi alla propria qualificazione. Al tempo stesso, divenendo automatico e semplificato, per le stazioni appaltanti, il controllo dei requisiti di partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, attraverso l'accesso alla BDNCP, sarebbe salvaguardato l'interesse dell'amministrazione a reperire sul mercato un contraente affidabile, che garantisca la correttezza dell'esecuzione della prestazione.

Inoltre, l'accentramento del sistema di controllo presso la BDNCP potrebbe attenuare le criticità connesse alla problematica delle false dichiarazioni in sede di gara. Si ricorda, infatti, che l'art. 62-bis del citato D.lgs. n. 82/2005, introdotto dall'art. 44 del d.lgs. n. 235/2010, ha previsto l'istituzione, presso l'Autorità, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, nonché al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della p.a. e di prevenire fenomeni di corruzione. Si ricorda, inoltre, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'Osservatorio dei contratti pubblici, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici e, in particolare, i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; a tal fine l'Osservatorio ha costituito il sistema SIMOG, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG) necessario alle stazioni appaltanti per adempiere agli obblighi di comunicazione su gare e stati di avanzamento lavori, agli operatori economici per partecipare alle gare di appalti pubblici e, a seguito dell'approvazione della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie), per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

I contratti di sponsorizzazione

Altro intervento riguarda l'art. 26 del Codice, sui contratti di sponsorizzazione. Si specifica che ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili si applicano i principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro. Il nuovo comma 2-bis dell'art. 26 precisa che ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali vengono applicate anche le nuove norme di cui all'art. 199-bis, introdotto dalla lett. h) del comma 1 del presente articolo che riguarda la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor.

I contratti di finanziamento

Con la novella al comma 1 dell'art. 27 del Codice si prevede che l'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avvenga nel rispetto dei principi elencati nello stesso articolo 27 per i contratti esclusi. Si specifica che tale affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. Si osserva che l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 già prevede che l'affidamento debba essere preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto, pertanto si potrebbe riformulare la

novella in esame inserendola dopo il primo periodo del comma 1 e sopprimendo il riferimento all'invito ai cinque concorrenti, al fine di evitare ripetizioni.

La relazione tecnica al provvedimento precisa che tale modifica è volta a semplificare i contratti di finanziamento connessi ad operazioni di partenariato pubblico privato che rientrano tra quelli esclusi dall'applicazione del Codice e dunque per l'affidamento è sufficiente il rispetto dei principi generali e l'esperimento di una gara informale tra almeno cinque soggetti. La relazione precisa, inoltre, che la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerando che il meccanismo concorrenziale previsto garantisce all'amministrazione aggiudicatrice di ottenere risparmi di spesa attraverso il confronto tra più offerenti. Si ricorda che i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, devono comunque rispettare, ai sensi dell'art. 27 dello stesso Codice una serie di principi che sono: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Inoltre si applicano anche i principi indicati nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice (il principio di economicità subordinato a criteri ispirati a esigenze socio-ambientali; il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e delle norme del Codice civile). Infine, lo stesso art. 27 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire se è ammesso o meno il subappalto e le relative condizioni di ammissibilità.

Le sanzioni per falsa dichiarazione o documentazione

La modifica all'art. 38, comma 1-ter prevede che la durata dell'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto, nei casi di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti per la partecipazione alle gare, possa essere anche di durata inferiore all'anno. Sarà quindi l'AVCP sempre a decidere, caso per caso, ma con la nuova formulazione l'esclusione dalle gare potrà essere anche inferiore ad un anno, anziché per un periodo di un anno come previsto nel testo previgente.

Tale modifica accoglie quanto segnalato sul punto dall'AVCP nella segnalazione n. 1 del 2012 che giudica le previsioni del novellato comma 1-ter dell'art. 38, novellato dal n. 3) della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011, non proporzionali all'intrinseca gravità del fatto e, pertanto, non consentono di effettuare una differenziazione tra comportamenti oggettivamente diversi. L'AVCP ritiene, quindi, opportuno modificare il comma 1-ter dell'art.38 del Codice, nel senso di attribuire all'Autorità, analogamente a quanto previsto all'art. 48 in sede di verifica dei requisiti speciali, il potere di graduare la sanzione dell'esclusione del concorrente dalle gare pubbliche da un minimo di un mese ad un massimo di un anno. L'AVCP precisa, inoltre, che l'attuale misura punitiva di un anno di sospensione non raggiunge, tra l'altro, neanche il risultato della maggior tutela indiretta dei diritti dei lavoratori e delle imprese "sane", ma, al contrario, rischia di causare la definitiva chiusura di realtà imprenditoriali medio-piccole e la svendita del complesso aziendale.

La disposizione risulta, quindi, incoerente poiché, da un lato, conferisce all'Autorità il potere di utilizzare determinati parametri, escludendo la comminazione automatica della sanzione, e, dall'altro, non consente l'applicazione di una misura in termini proporzionali rispetto alla gravità del comportamento illecito riscontrato. Si ricorda, infatti, che il citato comma 1-ter dell'art. 38 - recentemente introdotto dal n. 3) della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011 - riguarda la causa di esclusione per falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti. In tali casi è previsto che le false dichiarazioni o le false documentazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. Qualora l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ne rilevi la sussistenza, ordina l'iscrizione nel Casellario informatico (istituito dall'art. 7, comma 10, del Codice). Tale iscrizione, che ha validità annuale, costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto.

Il certificato di esecuzione lavori del contraente generale

La modifica al comma 3, nono periodo, dell'art. 189 concernente la disciplina dei requisiti di ordine speciale, mira a semplificare i certificati dei lavori ai fini della dimostrazione della adeguata idoneità tecnica e organizzativa, che dovranno essere redatti, non più in conformità al modello di cui all'allegato XXII del Codice, ma secondo i modelli che dovranno essere definiti dal Regolamento di attuazione.

La relazione tecnica motiva tale modifica con la necessità di semplificare e coordinare le disposizioni contenute attualmente nell'allegato XXII al Codice, intendendo disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del Codice, al fine di eliminare le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentari.

La disciplina delle procedure per la selezione di sponsor

L'ultima modifica del comma 1 introduce, con un nuovo art. 199-bis al Codice dei contratti pubblici, la disciplina delle procedure per la selezione di sponsor per interventi relativi ai beni culturali. Pertanto, il comma 1 del nuovo art. 199-bis, per assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dall'art. 27 del Codice per i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice – tra cui rientra anche il contratto di sponsorizzazione - le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla programmazione dei lavori pubblici previsto dall'art. 128 del Codice con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. A tal fine devono predisporre i relativi studi di fattibilità, anche in forma semplificata o i progetti preliminari. Nell'allegato possono essere inseriti anche gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. Il procedimento per la ricerca dello sponsor inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla G.U. della Repubblica italiana, nonché, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 28, anche sulla G.U. dell'Unione europea.

Si segnala, infine, che l'AVCP, con deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, ha ritenuto conforme ai principi di legalità e trasparenza la procedura seguita. Ha ritenuto, infatti, che: i contratti di sponsorizzazione tecnica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo art.27; i contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento, in quanto contratti attivi, sono sottratti alla

disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e sottoposti alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono l'esperimento di procedure trasparenti; la mutata volontà della stazione appaltante di concludere un contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del Codice, nei termini indicati, giustifica il ricorso ad una procedura negoziata con gli operatori interessati alla precedente procedura ad evidenza pubblica e non appare in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

L'avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l'indicazione del valore di massima; i tempi di realizzazione; la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Con riferimento alla formulazione, appare opportuno chiarire il riferimento al termine "valore di massima", intendendosi presumibilmente l'importo di massima stimato per ciascuno intervento.

L'avviso dovrà altresì precisare la forma di sponsorizzazione, ossia se le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere:

§ ad una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione stessa;

§ oppure ad una sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor.

Come evidenziato anche nella relazione tecnica, è introdotta la distinzione tra la sponsorizzazione "pura", che riguarda solo l'apporto di finanziamento da parte dello sponsor mentre l'onere della realizzazione delle opere rimane in capo all'amministrazione aggiudicatrice, e la sponsorizzazione "tecnica" estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor.

Qualora si tratti di sponsorizzazione tecnica, il bando dovrà indicare anche gli elementi ed i criteri in base ai quali verranno valutate le offerte.

L'amministrazione stila la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di altre offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.

Si perviene quindi alla stipula, da parte dell'amministrazione, del contratto di sponsorizzazione:

§ con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore se si tratta di sponsorizzazione di puro finanziamento;

§ con chi ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore nel caso di sponsorizzazione tecnica.

Il comma 2 dell'art. 199-bis disciplina i casi in cui non sia presentata nessuna offerta o nessuna offerta sia giudicata appropriata, oppure le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura.

Solo in tali casi la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, fermo restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. Tale

ultimo inciso è stato modificato durante l'esame in sede referente con il seguente "restando immutate la natura e le condizioni delle prestazioni" richieste nella sollecitazione pubblica. L'espunzione del termine "essenziale" relativo alle prestazioni richieste comporta che la stazione appaltante faccia riferimento, nella negoziazione del contratto con il nuovo sponsor, a tutte le prestazioni originariamente previste e non solo a quelle essenziali.

L'ultimo periodo del comma 2 contempla, infine, la possibilità, per i progetti per i quali non siano pervenute offerte utili ai sensi del precedente periodo, di essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

Il comma 3 dell'art. 199-bis prevede, infine, che, restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali), nonché i requisiti di ordine generale previsti per i partecipanti alle procedure di affidamento dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi previsti dagli artt. 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'art. 201 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Occorre ricordare che il contratto di sponsorizzazione è stato ufficialmente introdotto nella P.a. dall'art. 43 della legge n. 449/1997 che, coordinato con l'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 sugli enti locali, ha disposto espressamente che le P.a. hanno la facoltà di stipulare tali tipi di contratto. Dal punto di vista privatistico la sponsorizzazione è, comunque, un contratto atipico (art. 1322 del Codice civile), a forma libera (art. 1350), di natura patrimoniale (art. 1174), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico). Nel D.Lgs. n. 163/2006, il contratto di sponsorizzazione rientra tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione dello stesso Codice: esso è disciplinato all'art. 26 ove ha ad oggetto lavori, servizi o interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e non è soggetto alla normativa sugli appalti pubblici, ma unicamente al rispetto dei principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Lo stesso articolo dispone che l'amministrazione aggiudicatrice avrà comunque l'obbligo di impartire le opportune prescrizioni relative alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. Si rammenta che in tale articolo sono confluite le disposizioni sui contratti di sponsorizzazione disseminate nelle disposizioni legislative citate in precedenza, nonché le indicazioni fornite su tali tipi di contratti dall'AVCP nella determinazione n. 24 del 2001. Il successivo art.27 riporta quindi i principi che devono comunque rispettare i contratti esclusi (tra i quali rientrano quelli di sponsorizzazione) in tutto o in parte dall'applicazione del Codice: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da un invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Inoltre si applicano anche i principi indicati nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice (principio di economicità subordinato a criteri ispirati a esigenze socio-ambientali; il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e delle norme del Codice civile). Infine, lo stesso art.27 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire se è ammesso o meno il subappalto, e le relative condizioni di ammissibilità.

Considerando, nello specifico, l'ipotesi dell'utilizzo da parte delle P.a. e degli enti locali del contratto di sponsorizzazione con riferimento alla normativa dei lavori pubblici si rammenta la citata determinazione dell'AVCP n. 24/2001146 sulla possibilità di applicare il contratto di sponsorizzazione alla realizzazione delle opere pubbliche. Secondo l'AVCP la

sponsorizzazione non può rientrare nella disciplina dei lavori pubblici poiché il contratto di sponsorizzazione non è direttamente riferibile alla realizzazione di opere pubbliche: la sponsorizzazione non comporta, infatti, oneri economici per la P.a. ma piuttosto, come si argomenta dal diritto positivo, consente un risparmio di spesa. Da ciò al contratto di sponsorizzazione non sono applicabili le normative per gli appalti pubblici ma, in ogni caso, è necessaria l'applicazione di regole che possano garantire in relazione alla scelta del contraente sponsor, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza amministrativa. Viene, altresì precisato che, nel caso in cui la sponsorizzazione riguardi anche la realizzazione dell'opera da parte dello sponsor, lo stesso è tenuto ad interpellare ditte esecutrici, così come anche i progettisti, che devono essere qualificate, nonché ad esercitare un'attività di sorveglianza sull'attività dello sponsor.

Art. 30 Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

L'articolo 30 introduce misure di semplificazione al D.Lgs. n. 297/1999 in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, l'articolo 2 del decreto citato individua i soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 in commento modifica il citato articolo 2, aggiungendo sette nuovi commi dopo il comma 3, per facilitare rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca. I partecipanti a ciascun progetto possono individuare tra di loro un soggetto capofila, che svolge compiti di: rappresentanza di imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni; presentazione della proposta o progetto di ricerca; richiesta delle erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti; monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma (comma 3-bis).

Si consente la variazione dei progetti in termini soggettivi ed oggettivi, nel limite del 20 per cento, rispettivamente, dei soggetti partecipanti e del valore del progetto, salva la qualità del progetto e il raggiungimento degli obiettivi (comma 3-ter).

Il comitato tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 7 del medesimo D.Lgs. 297/1999, può valutare la rimodulazione del progetto per variazioni superiori al citato limite del 20 per cento e non eccedenti il 20 per cento, per motivi straordinari di carattere tecnico-scientifico o economico-finanziari (comma 3- quater). Per la rimodulazione di altri elementi di secondaria entità, provvede direttamente il Ministero dell'istruzione, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi (comma 3-quinquies).

I tre commi successivi disciplinano i termini di presentazione della domanda di rimodulazione del progetto al Ministero; i soggetti ammissibili in quanto riconosciuti dai regolamenti comunitari per le attività svolte nel quadro dei programmi dell'UE o di accordi internazionali; l'automatica recezione nazionale delle variazioni di progetto approvate in ambito comunitario o internazionale.

La lettera b) dell'articolo 30 modifica l'articolo 3 del D.Lgs. 297/1999 citato, in materia di attività finanziabili, estendendo il finanziamento alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale.

La lettera c) modifica, invece, l'articolo 6 del decreto n. 297, relativo alle modalità di attuazione, prevedendo che tra le spese ammissibili, da definire con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Università, siano comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto. Si prevede, inoltre, che una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca sia destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

La lettera d), infine, novella l'articolo 7, relativo a servizi e consulenza, aggiungendo sei nuovi commi dopo il comma 4.

Sono esclusi dalla valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici e dal parere del Comitato tecnico scientifico i progetti già selezionati nell'ambito dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, e sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

Per velocizzare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale, le imprese, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, possono verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria o la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, con una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (comma 4-ter).

Per favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, quando le imprese proponenti siano carenti dei requisiti economico-finanziari, è ugualmente possibile l'accesso alle agevolazioni a condizione che: venga prodotta una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione; vi siano specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto. O, ancora, nelle forme dell'avvalimento, concesso da altro soggetto partecipante al gruppo, in possesso dei necessari requisiti (comma 4-quater). In questo caso la relazione tecnica dovrà contenere una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca (comma 4-quinquies).

Se la concessione degli incentivi è subordinata allo svolgimento di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, possono aver luogo dopo l'ammissione alle agevolazioni, essendo sufficienti le sole risultanze documentali, e una copertura assicurativa. L'esito negativo del sopralluogo comporterà la risoluzione del rapporto e la revoca dell'agevolazione (comma 4-sexies). Il comma 4-septies attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 31 Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

L'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base. Conferma, inoltre, la destinazione del 10 per cento del FIRST a giovani ricercatori, innovando, però, la procedura. In particolare si dispone che, nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti di ricerca di base sono effettuate esclusivamente

al termine dei progetti stessi, al fine di accelerare le procedure di gestione. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava interamente sui fondi destinati al finanziamento dei progetti. A questo proposito è richiamato il rispetto dell'art. 21, comma 3, della L. 240/2010. Per la ricerca di base occorre fare riferimento al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN). In estrema sintesi, la differenza fra i due strumenti è che, mentre nel caso dei progetti FIRB le tematiche o le esigenze sono individuate dal MIUR, nel caso dei progetti PRIN la ricerca è libera, cioè trae origine dalle indicazioni e dalle proposte degli stessi ricercatori e viene svolta, quindi, senza un obiettivo preordinato. Si ricorda, inoltre, che l'art. 20 della L. 240/2010 ha disposto la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti scientifici e tecnologici (FIRST), nel quale ultimo dovevano confluire, in base all'art. 1, co. 870, della L. 296/2006, le risorse FIRB e PRIN (si veda, più ampiamente, la scheda di lettura relativa all'art. 32 del decreto in esame). L'art. 20 prevede l'intervento di un DPCM (che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) per disciplinare l'applicazione della tecnica e dispone che la valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero e nominati dal Comitato nazionale dei garanti (CNGR) istituito dall'art. 21. Il CNGR subentra alla Commissione istituita per la valutazione delle domande di accesso al FIRB e alla Commissione di garanzia prevista per la selezione dei PRIN (cioè, alle commissioni istituite per la valutazione "ex ante"). Al momento il CNGR non risulta costituito.

L'articolo dispone poi l'abrogazione dei commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), riguardanti i progetti di ricerca dei giovani ricercatori.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione semplifica le procedure di valutazione dei progetti finanziati dal FIRST, sopprimendo il comitato di cui al co. 313 dell'art. 2 della L. 244/2007, per il funzionamento del quale era previsto un onere quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.

Il comma 3 sostituisce il secondo e il terzo periodo dell'art. 20, co. 1, della L. 240/2010 disponendo che una percentuale del 10 per cento del FIRST è destinata ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **(per la cui emanazione non è indicato un termine)**. In base alla relazione tecnica, in tal modo si prevede "una procedura per la valutazione dei medesimi più efficiente del precedente iter, maggiormente complicato e oneroso".

Come si è visto, dunque, i commi 2 e 3 sono fra loro collegati. Infatti, con la modifica disposta dal comma 3, si rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle procedure per l'attribuzione a progetti di giovani ricercatori di una percentuale del FIRST che resta invariata rispetto alle disposizioni finora vigenti, abrogate dal comma 2.

A seguito di questa modifica, scompare l'altro riferimento contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 della L. 240/2010, in base al quale restavano ferme le disposizioni relative ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni (di cui all'art. 1, co. 814 e 815, della L. 296/2006). In ogni caso, essendo le stesse contenute in disposizioni specifiche, che non sono oggetto di modifica, la situazione non dovrebbe variare.

Art.32 Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

L'articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall'art. 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già espresse ed adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale (comma 1), e l'introduzione di alcune novità relative al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione dello stesso (comma 2).

Il comma 1 dispone che il MIUR, allo scopo di finanziare con risorse nazionali progetti ad esclusiva ricaduta nazionale già valutati positivamente in sede comunitaria, sebbene non ammessi al relativo finanziamento, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse che sono stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati di tali valutazioni e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. Analoghe disposizioni di semplificazione procedurale per progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'UE o di accordi internazionali cofinanziati dalla stessa sono contenute, con riferimento alla ricerca applicata, nell'art. 30, co. 1, lett. **d**), del decreto in esame, che a tal fine novella l'art. 7 del D.lgs. n. 297 del 1999. Si ricorda che a livello comunitario sono promossi, tra l'altro, i c.d. "Programmi quadro" (PQ) che promuovono l'utilizzo di strumenti finanziari dell'UE per incentivare le attività di ricerca e sviluppo concernenti diverse discipline scientifiche.

In questo momento è in corso il 7° PQ che, com'è noto, ha durata settennale (2007-2013) ed è stato istituito sulla base dei risultati conseguiti dai PQ precedenti, puntando alla creazione dello Spazio europeo della ricerca, per realizzare lo sviluppo dell'economia e della società della conoscenza in Europa. Si evidenzia per completezza che il 23 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato il pacchetto relativo al programma quadro "Horizon 2020" ("Orizzonte 2020"), che si inserisce nel quadro delle nuove prospettive finanziarie 2014-2020. L'obiettivo è di sostenere la ricerca e l'innovazione attraverso l'unificazione dei finanziamenti in questo periodo erogati dall'UE nell'ambito del settimo quadro del Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7PQ), del Programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e dei finanziamenti per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). Il totale della somma messa a disposizione è di 80 miliardi di euro per il periodo dal 2014 al 2020, 26 miliardi in più rispetto agli ultimi 7 anni; due terzi della somma saranno destinati alla ricerca applicata e all'innovazione, mentre un terzo riguarderà la ricerca accademica. La proposta della Commissione individua tre settori di intervento: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società.

Il comma 2 dispone alcune novità relative al FIRST di cui all'art. 1, co. 870, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), novellando i co. 872 e 873 del predetto articolo 1. Le novità derivanti dai nuovi commi 872 e 873 dell'art. 1 della L. finanziaria 2007, quali sostituiti dall'articolo in esame, possono, dunque, essere così sintetizzate:

§ il FIRST non risulta più ripartito "in attuazione" del Programma nazionale della ricerca, bensì "in coerenza" con gli indirizzi recati da tale documento;

§ con riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti previsti ai co. 872 e 873, non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato regioni. Al riguardo, considerato

che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, appare opportuno un chiarimento su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

§ non è più previsto che sia comunque finanziato un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca;

§ è specificato che il Fondo deve essere ripartito tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, con un vincolo di destinazione del 15 per cento delle risorse complessive al finanziamento degli interventi presentati nell'ambito dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10% destinato, ex art. 31, ai progetti di ricerca di giovani ricercatori).

Al riguardo, si evidenzia che il riferimento ai progetti "presentati" - invece che ai progetti "svolti", previsto dal testo del D.L. - è intervenuto durante l'esame parlamentare, conseguentemente disponendosi che il MIUR provvede a fissare con decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure di premialità per quelli presentati dalle piccole e medie imprese;

§ sia per la ripartizione del FIRST, che per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dello stesso fondo, è previsto un decreto di natura regolamentare.

§ è specificato che le agevolazioni per la ricerca finanziate con il FIRST sono quelle di competenza del MIUR.

Il comma 3 dispone che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del FIRST destinate agli stessi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33 Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca

L'articolo 33, modificato alla Camera, prevede, al comma 1, il collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali¹⁶, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza. Il periodo massimo di tale collocamento coincide con la durata delle predette sovvenzioni.

La norma in esame prevede, inoltre, che lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente l'oggetto delle borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali, e la relativa retribuzione, sia regolato dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato.

La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico delle predette sovvenzioni

¹⁶ Si segnala che le parole "borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali" hanno sostituito la parola "grant" presente nel testo originario del decreto-legge.

comunitarie o internazionali e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 dispone l'applicazione dell'articolo 23-bis del D.lgs. 165/2001 per il personale che, invece, svolga la relativa attività presso soggetti e organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali. Si segnala che mentre l'art. 23-bis richiamato dalla disposizione in esame stabilisce che il periodo di collocamento in aspettativa, nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, non può superare i cinque anni, il periodo massimo di collocamento in aspettativa del personale che svolge l'attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, di cui al comma 1, coincide con la durata della borsa di studio o delle altre sovvenzioni comunitarie o internazionali (che, almeno teoricamente, potrebbero avere un termine di durata superiore).

Articolo 45

Semplificazione in materia di dati personali

La norma dispone che all' articolo 21 della legge 196/2003, dopo il comma 1, sia aggiunto un comma 1, bis. Pertanto il nuovo testo dell'articolo risulta essere il seguente

Art. 21

(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1. bis *Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

La norma dispone inoltre l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1, lett. g), nonché dell'articolo 34, comma 1 bis

Art. 34

(Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

Con l'eliminazione della lettera g) dell'art. 34 del DLgs 196/2003 ("tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza") contenuta nel Decreto Semplificazioni, il Governo ha eliminato dal Codice privacy l'obbligo della stesura del DPS, Documento Programmatico sulla Sicurezza. Obbligo cui com'è noto erano tenute anche le università.

Questo documento, che doveva essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, non era solo un insieme di pagine da produrre come molti pensavano, ma un documento di estrema rilevanza, dal quale emergevano le politiche in materia di privacy adottate dalle aziende pubbliche e private e rappresentava sicuramente un virtuosismo per le aziende che seriamente prestavano attenzione a queste problematiche.

La mancanza di questo documento comportava, in caso di controllo da parte degli organi preposti, pesanti sanzioni anche di tipo penale. Il DPS costituiva, di fatto, una radiografia di ciò che veniva prodotto in termini di protezione dei dati personali trattati in azienda ed era pertanto una base di partenza nei controlli che venivano effettuati dalla Guardia di Finanza. Ci si chiede allora quali obblighi sono rimasti sono rimasti a carico di aziende pubbliche e private. Sicuramente sono ancora valide tutte le altre regole dell'art. 34 dell'Allegato B. Pertanto il Responsabile della sicurezza dovrà sempre produrre un documento che attesti al Titolare di aver messo in pratica in modo corretto tutte le misure di cui all'art. 34. Comunque si chiamerà questo documento, DPS o in altro modo, sarà reso noto nelle prossime indicazioni derivanti dalla Direttiva Europea. La proposta della Commissione Europea per il nuovo Regolamento sulla tutela dei dati personali sostituirà la direttiva 95/46/CE e a differenza della direttiva, il Regolamento sarà legge direttamente applicabile in ogni Stato membro, quindi anche in Italia. Sarà sicuramente una rivoluzione che avrà un forte impatto sul Codice Privacy; anche in Italia si dovranno rispettare gli stessi adempimenti del resto dei paesi membri. Le aziende quindi, seppur momentaneamente possono tirare un sospiro di sollievo per l'abolizione del DPS, saranno sicuramente investite da adempimenti molto più pesanti e onerosi. La documentazione richiesta sarà molto più corposa così come saranno più pesanti le sanzioni previste. Sarà prevista l'adozione di un vero modello organizzativo per la tutela dei dati, con l'introduzione, ad esempio, del principio di responsabilità (accountability). In concreto, saranno le aziende a dover dimostrare la conformità del loro operato alle regole comunitarie, in caso di controlli. Anche le sanzioni infine saranno molto più pesanti delle attuali, perché saranno proporzionate in funzione del fatturato globale annuo dell'impresa.

Che cosa fare in questo tempo di transizione? Sicuramente le strutture più articolate non potranno abbandonare quanto finora prodotto, ossia il DPS. Un'azienda che esplica numerosi trattamenti come una banca, un'assicurazione, un'azienda sanitaria, non potrà che esigere la redazione di un documento che descriva dettagliatamente l'organizzazione e le politiche di privacy adottate e che coincide nella logica con il DPS, senza però rispondere ai criteri imposti dal Garante come l'elenco degli elementi costitutivi indicati al punto 19 dell'Allegato B. Il DPS potrà quindi essere assunto come strumento per prevenire i reati legati al trattamento illecito dei dati e pertanto potrà continuare ad essere gestito per chi ha già investito finora, in attesa di percepire il nuovo Regolamento della Commissione Europea.

Articolo 47 Agenda digitale italiana

Com'è noto, la Commissione Europea, nell'ambito delle sette iniziative faro della strategia "Europa 2020", che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020, ha incluso l'agenda digitale europea, allo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

La realizzazione della suddetta iniziativa richiede ovviamente anche un costante impegno a livello comunitario e dei singoli Stati membri.

Il 'Progetto strategico Agenda digitale italiana' è una delle novità principali del decreto 'Semplifica Italia' mediante l'inserimento di questa norma di principio. Sulla base della suddetta strategia definita dalla Commissione europea, l'Agenda mira a rendere liberamente disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni; si propone di incentivare la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza del settore pubblico; punta ad alimentare l'innovazione e stimolare la crescita economica.

Il termine ultimo per la realizzazione è il 2020. Entro questa data dovranno essere portati a compimento tanti, e diversi, obiettivi. Tra questi, l'uso sociale della tecnologia, la realizzazione delle reti di nuova generazione e, più in generale, l'alfabetizzazione digitale. Da oggi, per tradurre in pratica questi obiettivi è stata istituita una cabina di regia. Entro il 30 giugno 2012 la Cabina di regia interministeriale per l'Agenda dovrebbe presentare le misure normative da cui il governo creerà il decreto DigItalia. Il decreto sarà l'avvio ufficiale dell'Agenda. All'istituzione si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dall'istituzione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A questa spetterà il compito di coordinare l'azione delle amministrazioni centrali e territoriali: i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali e le Autorità indipendenti.

Articolo 47 quater Indice degli indirizzi delle Pubbliche amministrazioni

L'IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni, è stato istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000 "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428".

Lo scopo dell'IPA è quello di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali indicando gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo in esame apporta la seguente modifica all'articolo 57 bis del codice per l'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

il comma 3

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili .

È sostituito dal seguente:

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili .

Articolo 47 quinquies Organizzazione e finalità dei servizi in rete

Si tratta di una disposizione importante e di carattere generale che pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2014 canali e servizi telematici, compresa la posta elettronica certificata, per la presentazione da parte degli interessati di "denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali , contributivi previdenziali assistenziali e assicurativi.

Art.48 Procedure di iscrizione alle Università

L'articolo 48 introduce un nuovo articolo nella legge n. 264 del 1999, che disciplina gli accessi ai corsi universitari, in particolare distinguendo tra accessi programmati a livello nazionale e accessi programmati dalle università disponendo l'obbligo di iscrizione telematica alle università e prevede che il MIUR costituisca e aggiorni un portale unico, almeno in italiano e in inglese, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti. Inoltre al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal comma 1, e in relazione a quanto previsto dall'art. 15 della L. n. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, dispone la possibilità per le università di accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

La disciplina dell'anagrafe degli studenti è recata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 76/2005 - concernente l'istruzione e la formazione che la Repubblica assicura a tutti per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età - che, istituendola presso il MIUR, le ha attribuito il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso D.lgs., rispettivamente riguardanti il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e la sua concreta attuazione. Ciò deve peraltro avvenire nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della privacy, recate dal D.Lgs. n. 196 del 2003. L'art. 1-quater del D.L. n. 134/2009 (L.n.167/2009) ha in seguito modificato il predetto art. 3, disponendo che l'anagrafe deve operare il trattamento anche dei dati sulla valutazione degli studenti e che il MIUR deve acquisire dalle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, i dati personali, sensibili e giudiziari, relativi agli studenti, oltre ad ulteriori dati che si rivelino utili per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica. L'anagrafe è stata avviata con DM 5 agosto 2010, n. 74. Sul punto è intervenuta la nota MIUR del 30 maggio 2012 n.2595 che

ha dato alcune indicazioni per l'aggiornamento. Si stabilisce anche che dall'anno accademico 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università sono conseguentemente tenute ad adeguare i propri regolamenti. La relazione tecnica al provvedimento fa presente che è già operativo presso il MIUR il portale "Universo" (<http://universo.miur.it>), che permette agli studenti di procedere con la preiscrizione per via informatica, che si conclude direttamente presso le segreterie dei singoli atenei. Inoltre, utilizzando le informazioni già inserite dagli atenei nella "Banca dati dell'offerta formativa", il MIUR è in grado di produrre un portale in cui sono inserite, in italiano e in inglese, le informazioni dei corsi di studio di tutte le università italiane.

A tal fine, prosegue la relazione tecnica, la realizzazione del sistema informativo del Ministero per la missione "università" è affidata ai consorzi interuniversitari di calcolo, allo scopo finanziati mediante destinazione agli stessi di una quota del FFO delle università.

Per quanto concerne le procedure di verbalizzazione elettronica degli esami, la relazione tecnica evidenzia che diverse università hanno già adottato modalità informatiche per la gestione della procedura di esame, traendone vantaggi in termini di semplificazione organizzativa, nonché di riduzione dei costi di archiviazione e di comunicazione (ad esempio, spese per locali e per consumi intermedi). Le poche università che non avessero ancora pienamente realizzato idonei sistemi informativi potranno provvedervi, conclude la relazione tecnica, mediante una razionalizzazione delle spese nell'ambito della propria autonomia di bilancio. I vantaggi sono molteplici e indubbi: semplificazione, efficienza, aggiornamento in tempi rapidi, quasi reali, della carriera dello studente.